

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Verbale n. 11/2022

Oggetto: Parere su bilancio consolidato 2021.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Moretta, Revisore unico dell'ente, nominato per il triennio 2021 – 2024 con delibera di C. C. n. 25 del 29 giugno 2021 immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, previste dall'art. 239 D. Lgs. 267/2000; esaminati i documenti pervenuti in allegato alla proposta di deliberazione C. C. n. 43 del 24/08/2022 corredata da allegati;

tenuto conto che il revisore è parte attiva e proattiva del procedimento di analisi e controllo promanato dalla Corte dei conti;

preso atto della check list e dello schema di analisi fornito dalla CNDCEC e FNC a partire dal 6 settembre 2022;

richiamato preliminarmente il parere NON FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione C. C. del Bilancio consolidato 2020 rimesso con verbale 17/2021 ed i propri verbale aventi per oggetto:

- situazione delle partecipate;
 - riaccertamento ordinario dei residui;
- osserva ed evidenzia quanto segue.

L'organo di controllo è chiamato a verificare l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo di amministrazione pubblica (Gap) e il successivo perimetro di consolidamento. Su quest'ultimo, particolare attenzione dovrà essere posta alle esclusioni per irrilevanza o mancanza di informazioni le cui motivazioni dovranno essere accertate dai revisori nella nota integrativa. Sotto la lente anche la tempistica, della corrispondenza tra capogruppo e soggetti da consolidare, su modalità e tempi di trasmissione dei documenti e delle istruzioni per adeguare i bilanci degli enti/società ai principi omogenei di gruppo e dei criteri di valutazione delle poste di bilancio.

Uno dei controlli essenziali è la verifica della riconciliazione tra i saldi patrimoniali ed economici, tenendo conto anche delle asseverazioni crediti e debiti allegati al rendiconto 2021 della capogruppo. Con discordanze significative, i revisori dovranno fare i rilievi e analizzare la nota integrativa, che deve contenere informazioni sui criteri di valutazione applicati dal gruppo e le principali variazioni consolidate patrimoniali ed economiche rispetto all'esercizio precedente. La Corte di conti dedica particolare attenzione ai rapporti con le partecipate. Nella sua ultima relazione al par. 9 riguardante le partecipate evidenziava che *“Per tutte le società è previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un adempimento per l'Ente, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017”*.

Nella Relazione al Rendiconto 2021 del 4 maggio 2022, lo scrivente organo di revisione e controllo ha così evidenziato (*pag. 13: Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate - Crediti e debiti reciproci*):

“L'Organo di revisione ha verificato che non è stata in precedenza effettuata la conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. In ogni caso, il Responsabile dell'ufficio tecnico ha formulato dei rilievi in merito alle due partecipate per le

quali non è possibile al momento effettuare la riconciliazione, che dovrà essere in ogni caso terminata entro il 31 dicembre del corrente anno.”

Da un punto di vista squisitamente formalistico, la documentazione predisposta dal Servizio finanziario sembrerebbe inappuntabile e completa, anche per l'individuazione del perimetro di consolidamento, e in data 4 luglio 2022 è stata inviata a mezzo PEC avente per oggetto “Bilancio Consolidato 2021 del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata - Direttive per la predisposizione” la richiesta dei dati necessari.

Non risulta ancora effettuata ai sensi di legge la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e TUTTI i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate (ex articolo 11, comma 6, lettera j), Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118).

La normativa prevede che la mancata riconciliazione di una o di tutte le partecipazioni detenute debba essere adeguatamente motivata, e comunque intervenire entro l'esercizio successivo.

Nella nota integrativa al Bilancio consolidato di questa situazione non viene fatta menzione.

Inoltre, verificando sul sito istituzionale della Ruzzo Reti Spa, si rileva che non risultano disponibili:

- a) i verbali assembleari di approvazione del bilancio degli ultimi anni;**
- b) la relazione sulla governance per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2021.**

Le società a controllo pubblico sono obbligate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D. Lgs. n.175/2016 (TUSP) a predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario e a pubblicarla contestualmente al bilancio d'esercizio.

La mancata presentazione della relazione sulla governance costituisce violazione di un obbligo di legge da parte dell'organo amministrativo censurabile dal collegio sindacale della società, e rilevabile anche dall'ente socio nell'ambito delle verifiche ad esso spettanti (Corte dei Conti, sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 6/2019¹, nell'ambito del controllo sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale del Comune di Rimini).

Il D. Lgs. n.175/2016 non disciplina in modo dettagliato il contenuto della relazione, limitandosi ad indicare che in essa confluiscono il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale – art. 6, co. 2, d.lgs. n.175/2016 -, gli ulteriori strumenti di governo societario –art. 6, co.3, d.lgs. n.175/2016 – oppure le ragioni per cui questi ultimi non sono stati adottati –art. 6, co.5, d.lgs. n.175/2016. Il CNDCEC è intervenuto fornendo una serie di raccomandazioni per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale a favore della tempestiva emersione della crisi e la sua corretta gestione. Si ricorda che la non immediata adozione di un provvedimento adeguato a prevenire la crisi o l'aggravamento, configura irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. ed è altresì suscettibile di rilevare sul piano della responsabilità civile ed erariale (per le società in house, quale la Ruzzo Reti Spa) dei componenti degli organi societari e delle amministrazioni pubbliche socie controllanti.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11 del 20/06/2019 hanno chiarito che rientrano tra le società obbligate alla redazione della Relazione sul governo societario anche le società partecipate da più Amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50% di quelli complessivi, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell'assemblea ordinaria dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile.

Infatti, sino all'esercizio 2019 la Relazione sulla governance della Ruzzo Reti Spa è disponibile sul sito istituzionale, sez. Amministrazione trasparente².

1 https://www.comune.rimini.it/sites/default/files/2021-06/6_2019_prse_rimini_rm.pdf

2 http://www.pa33.it/DXR.axd?r=1_89-bPp7p

Inoltre, nel “QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.” alla sezione SEZIONE IV relativa agli ORGANISMI PARTECIPATI, occorre dare risposta ai seguenti quesiti, ai quali, al momento, non è dato sapere con quale modalità:

1. *L'Ente ha verificato che tutti gli organismi partecipati abbiano approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020?*

2. *Dalle verifiche effettuate dall'Ente sono presenti società in perdita?*

2.1 *In caso di risposta affermativa fornire, in allegato, elenco delle società in perdita, specificando, per ciascuna società:*

- *se la perdita deriva dagli effetti della pandemia da Covid-19 oppure se è indipendente da tale causa;*

- *se ci si è avvalsi della facoltà di posticiparne la copertura ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.l. 08.04.2020, n. 23.*

3. *L'Ente ha provveduto a verificare che le proprie società controllate abbiano predisposto la Relazione sul governo societario e che la stessa contenga il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?*

4. *L'Ente prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie, ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?*

5. *L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente abbia effettuato l'accantonamento di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?*

6. *L'Ente ha rilasciato garanzie in favore dei propri organismi partecipati?*

7. *L'Ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175?*

8. *L'Ente ha verificato che le proprie società controllate abbiano effettuato la ricognizione del personale in servizio, entro il 30/09/2021, per individuare eventuali eccedenze, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 19.08.2016, n.175?*

La situazione diffusa nella realtà del nostro Paese, di società affidatarie, congiuntamente da parte di più enti, di servizi secondo il modello in house, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 16 dello stesso Dlgs 175/2016 è caratterizzata da partecipazioni pulviscolari in capo a numerosi enti affidanti: si riscontra un'assenza di controllo di tipo civilistico. La disciplina degli affidamenti in house ha come suo elemento essenziale e fondante l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti affidanti nei confronti della società affidataria: in altri termini ogni ente affidante deve esercitare nei confronti della società affidataria un controllo analogo a quello che viene esercitato sui propri servizi. Tale controllo, come precisato anche puntualmente dall'articolo 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 50/2016 e dallo stesso articolo 16 del Dlgs 175/2016, può, e deve, essere esercitato anche in maniera congiunta, laddove l'affidamento in house avvenga ad opera di più enti affidanti (controllo analogo congiunto).

L'azione di influenza collettiva sulle decisioni societarie, tipica del controllo analogo congiunto, non può non riguardare anche la previsione di cui all'articolo 19, comma 5, del Dlgs 175/2016 in materia di spese di funzionamento, comprese quelle di personale, che, per loro natura, derivano da tipici e significativi atti di gestione societaria.

Gli obiettivi – da concertare congiuntamente – a regime dovrebbero essere recepiti nell'ambito del Documento unico di programmazione di ciascun ente.

L'organo di revisione deve farsi carico di verificare *ex post*, dopo i controlli interni previsti dagli artt. 147 e ss. Tuel, se le società partecipate abbiano assolto a tali adempimenti, anche consultando il sito istituzionale nell'area dedicata alla "Società trasparente".

Peraltro, nel paragrafo della Nota integrativa "Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" (versione editabile datata 27 aprile 2022, composta di 29 pagine) si legge: Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nella Nota integrativa senza data composta di 33 pagine si legge invece: Per quanto riguarda le informazioni concernenti i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda alle informazioni contenute nelle note integrative e nelle relazioni sulla gestione approvate dall'ente capogruppo e da tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento.

È pervenuta all'organo di revisione una nota del 16 settembre 2022 ricevuta dall'Unione Comuni Val Vibrata (PEC PROT. ENTR. N.11590 COMUNE DI S. EGIDIO ALLA V.TA) dalla quale si rileva che:

“Il Vostro Comune è destinatario da tempo di diversi solleciti di pagamento con richiesta anche di applicazione degli interessi, oltre che di note di diffida di interruzione del servizio.

Con la presente si vuol nuovamente rappresentare in maniera dettagliata la Vostra situazione debitoria, appresso indicata:

GESTIONE ASSOCIATA R.S.U.

Anno 2015 € 57.230,82

Anno 2016 € 67.335,27

Anno 2017 € 56.870,69

Anno 2018 € 57.230,78

Anno 2019 € 60.549,41

Anno 2020 € 63.612,13

Anno 2021 € 63.611,92

PIANO DI ZONA

Anno 2018 Euro 96.604,44

COMPARTECIPAZIONE PER CANILE COMPrensORIALE

Anno 2020 Euro 28.437,00

Anno 2021 Euro 30.853,00

COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE SPESE DI GESTIONE

*Anno 2014 Euro 37.310,92**

*Anno 2015 Euro 54.004,60**

**Se queste ultime sono state compensate specificare la compensazione.*

Totale Vs. debito 673.650,98”

In nessuna delle due versioni della nota integrativa si fa cenno alle reiterate richieste di pagamento come analiticamente evidenziate, peraltro anche per annualità molto risalenti.

Si ricorda per memoria che eventuali rettifiche contabili introdotte per regolarizzare precedenti incongruenze non modificano una eventuale preesistente situazione di sostanziale irregolarità giuridica del documento, redatto senza la verifica ed il riscontro dei saldi reciproci tra TUTTE le società partecipate e gli enti, a nulla rilevando la quantificazione individuata ai fini della

significatività, preso atto che **la Corte dei conti, con deliberazione n. 265 del 24 giugno 2021, ha messo sotto esame particolare la gestione degli organismi partecipati dell'ente.**

Ribadendo che la componente politica e tecnica dell'ente locale è chiamata a far valere le proprie ragioni in sede di assemblea delle partecipate pretendendo la trasmissione dei dati richiesti, e, in seconda battuta, l'organo di controllo che, oltre a vigilare, deve esprimersi attraverso la propria relazione sul bilancio consolidato, il parere sulle modalità di gestione dei servizi e il parere sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie laddove si modificano le modalità di gestione dei servizi, **il presente verbale viene utilizzato per segnalare contestualmente all'organo consiliare ed al segretario comunale ai sensi dell'art. 239 co. 1 n. 3 lett. e) l'evidente violazione di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j) del D. Lgs 118/2011, ribadendo l'incongruenza del mantenimento di una partecipata (Poliservice) che non svolge servizi per il Comune, come notorio e certificato anche nella Delibera di G.C. 106 del 10 dicembre 2021**, invitando tutti gli interessati ad attivarsi tempestivamente per risolvere la criticità e di motivare in maniera adeguata la mancata osservanza di norme cogenti.

Si rimette per tutto quanto esposto ed evidenziato motivato **PARERE NON FAVOREVOLE** alla proposta di delibera come sottoposta.

Torino di Sangro (CH), 26 settembre 2022

L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Moretta

F.to digitalmente
